

Ordinanza 5
concernente la legge sul lavoro
(Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5)

Progetto

Agosto 2007

Il Consiglio federale svizzero,
visto l'articolo 40 della legge sul lavoro del 13 marzo 1964¹,
ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 **Oggetto**
(Art. 29 cpv. 1 e 2 LL)

La presente ordinanza disciplina la tutela della salute, della sicurezza e dello sviluppo psico-fisico dei giovani lavoratori.

Art. 2 **Rapporto con la legge sul lavoro**

Salvo disposizioni specifiche della presente ordinanza, si applicano le disposizioni della legge sul lavoro e delle relative ordinanze.

Art. 3 **Applicazione della legge sul lavoro a determinate categorie di aziende**
(Art. 2 cpv. 3 e 4 cpv. 3 LL)

¹ Nelle aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante la legge sul lavoro è applicabile ai giovani che seguono una formazione professionale di base secondo la legge federale del 13 dicembre 2002² sulla formazione professionale (LFPr) (formazione professionale di base).

² Nelle aziende familiari la legge sul lavoro è applicabile ai giovani familiari se questi sono occupati accanto ad altri lavoratori.

Sezione 2: Attività particolari

Art. 4 **Lavori pericolosi**
(Art. 29 cpv. 3 LL)

¹ È vietato l'impiego di giovani per lavori pericolosi.

² Per lavori pericolosi si intendono tutti i lavori che per loro natura o per le condizioni nelle quali sono esercitati rischiano di pregiudicare la salute, l'educazione, la formazione e la sicurezza dei giovani come anche il loro sviluppo psico-fisico.

³ Il Dipartimento federale dell'economia (DFE) stabilisce quali lavori, in base all'esperienza e allo stato della tecnica, sono da considerare pericolosi. In quest'ambito tiene conto del fatto che i giovani, a causa della scarsa esperienza o formazione, non hanno una consapevolezza dei pericoli e una capacità di proteggersene pari a quelle degli adulti.

⁴ L'Ufficio federale della formazione e della tecnologia (UFFT) può, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), prevedere, segnatamente con ordinanze sulla formazione, deroghe per i giovani dai 16 anni in poi se ciò è necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base o alla frequentazione di corsi riconosciuti dall'autorità. Esso stabilisce le misure necessarie in materia di sicurezza del lavoro e di protezione della salute.

⁵ La SECO può inoltre accordare autorizzazioni eccezionali (permessi individuali) se ciò è necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base o per corsi riconosciuti dalle autorità.

Art. 5 **Servizio dei clienti in aziende di divertimenti, alberghi, ristoranti e caffè**
(Art. 29 cpv. 3 LL)

¹ È vietato l'impiego di giovani per il servizio dei clienti nelle aziende di divertimenti quali locali notturni, dancing, discoteche e bar.

² È vietato l'impiego di giovani di età inferiore a 16 anni per il servizio dei clienti in alberghi, ristoranti e caffè. L'occupazione può tuttavia essere autorizzata nell'ambito di una formazione professionale di base o di programmi organizzati, a scopo di orientamento professionale, dalle imprese, dalle organizzazioni del mondo del lavoro con responsabilità in materia di formazione e di esame, da enti incaricati dell'orientamento professionale o da enti responsabili di attività giovanili extrascolastiche, conformemente alla legge federale del 6 ottobre 1989³ per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche.

Art. 6 **Lavoro nelle sale da cinema, nei circhi e nelle aziende di spettacolo**
(Art. 29 cpv. 3 LL)

È vietato l'impiego di giovani di età inferiore a 16 anni nelle sale da cinema, nei circhi e nelle aziende di spettacolo. È fatto salvo l'articolo 7.

RS
¹ RS 822.11
² RS 412.10
³ RS 446.1

Art. 7 Manifestazioni culturali, artistiche, sportive e pubblicitarie

(Art. 30 cpv 2 lett. b LL)

¹ È lecito l'impiego di giovani per attività culturali, artistiche e sportive nonché a scopo pubblicitario in occasione di registrazioni radiofoniche o televisive, di riprese filmate o fotografiche, e in occasione di manifestazioni culturali quali spettacoli teatrali, circensi o musicali, incluse le prove, nonché nell'ambito di eventi sportivi, purché l'attività non abbia ripercussioni negative per la salute, la sicurezza e lo sviluppo psico-fisico dei giovani e non ne pregiudichi la frequenza e le prestazioni scolastiche.

² L'impiego di giovani in età inferiore ai 15 anni per attività legate ad ambiti citati nel capoverso 1 deve essere notificato alle autorità cantonali competenti 14 giorni prima della prestazione del lavoro. Senza un parere contrario da parte dell'autorità entro 10 giorni, detta prestazione è autorizzata.

Art. 8 Lavori leggeri

(Art. 30 cpv 2 lett. a LL)

Se non è applicabile una disposizione speciale secondo gli articoli 4–7, i giovani dai 13 anni in poi possono essere occupati per lavori che, dato il genere o le condizioni in cui sono esercitati, non sono suscettibili di compromettere né la salute, né la sicurezza, né lo sviluppo fisico o psichico dei giovani, e neppure possono pregiudicare la frequenza e le prestazioni scolastiche. È lecito impiegare giovani di oltre 13 anni segnatamente nell'ambito di programmi organizzati a scopi di orientamento professionale da parte di aziende, di organizzazioni del mondo del lavoro con responsabilità in materia di formazione e di esame, di enti incaricati dell'orientamento professionale o di enti responsabili di attività giovanili extrascolastiche, conformemente alla legge federale del 6 ottobre 1984⁴ per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche.

Sezione 3: Occupazione di giovani di età inferiore a 15 anni prosciolti dall'obbligo scolastico

(Art. 30 cpv. 3 LL)

Art. 9

¹ Nei Cantoni in cui i giovani sono prosciolti dall'obbligo scolastico prima del quindicesimo anno d'età, l'autorità cantonale può autorizzare individualmente l'occupazione regolare di giovani interessati nell'ambito della formazione professionale di base o di un programma di promozione delle attività giovanili extrascolastiche che hanno compiuto i 14 anni.

² L'autorità cantonale può accordare un'autorizzazione soltanto se un certificato medico attesta che lo stato di salute del giovane gli consente di esercitare un'occupazione regolare prima del compimento dei 15 anni e che la prevista attività non rischia di pregiudicarne la salute, la sicurezza e lo sviluppo psico-fisico.

Sezione 4: Durata del lavoro e del riposo**Art. 10** Durata massima della settimana e della giornata lavorativa dei giovani di età inferiore a 13 anni

(Art. 30 cpv 2 lett. b LL)

La durata massima del lavoro per i giovani di età inferiore a 13 anni è di 3 ore al giorno e 9 ore alla settimana.

Art. 11 Durata massima della settimana e della giornata lavorativa nonché pause per i giovani dai 13 anni in poi soggetti all'obbligo scolastico

(Art. 30 cpv 2 lett. a LL)

La durata massima del lavoro per i giovani dai 13 anni in poi soggetti all'obbligo scolastico è la seguente:

- a. durante il periodo scolastico: 3 ore al giorno e 9 ore alla settimana;
- b. per al massimo la metà delle vacanze scolastiche o durante un periodo di pratica di orientamento professionale: 8 ore al giorno e 40 ore alla settimana, tra le ore 06.00 e le ore 18.00, con una pausa di almeno mezz'ora dopo 5 ore di lavoro; la durata del periodo di pratica di orientamento professionale è di 2 settimane.

Art. 12 Autorizzazione eccezionale del lavoro notturno

(Art. 17 cpv. 5 e 31 cpv. 4 LL)

¹ L'occupazione di giovani dai 16 anni in poi tra le ore 22.00 e le ore 06.00 per al massimo 9 ore in un intervallo di 10 ore può essere autorizzata se:

- a. l'occupazione notturna è indispensabile per
 1. raggiungere gli scopi della formazione professionale di base o
 2. per rimediare a disguidi della gestione causati da forza maggiore.
- b. il lavoro è svolto sotto la sorveglianza di una persona adulta e qualificata; e
- c. l'occupazione notturna non pregiudica la frequenza della scuola professionale.

² Se l'inizio del lavoro diurno è fissato alle ore 5 nell'azienda, questo orario vale anche per i giovani nell'ambito del lavoro diurno.

⁴ RS 446.1

³ La visita e la consulenza medica sono obbligatorie per i giovani occupati regolarmente o periodicamente durante la notte. I costi sono a carico del datore di lavoro.

⁴ Il lavoro notturno regolare o periodico è soggetto all'autorizzazione della SECO, il lavoro notturno temporaneo fino a 10 notti per anno civile, a quella dell'autorità cantonale.

Art. 13 Autorizzazione eccezionale del lavoro domenicale

(Art. 19 cpv. 4 e 31 cpv. 4 LL)

¹ L'occupazione domenicale di giovani dai 16 anni in poi può essere autorizzata se:

- a. l'occupazione domenicale è indispensabile per
 1. raggiungere gli obiettivi di una formazione professionale di base o
 2. per rimediare a disguidi della gestione causati da forza maggiore.
- b. il lavoro è svolto sotto la sorveglianza di una persona adulta e qualificata; e
- c. l'occupazione domenicale non pregiudica la frequenza della scuola professionale.

² L'occupazione domenicale di giovani dai 16 anni in poi può parimenti essere autorizzata al di fuori dell'ambito della formazione professionale di base per i rami e il numero di domeniche fissati dal DFE conformemente all'articolo 14.

³ L'occupazione di giovani prosciolti dalla scolarità obbligatoria è autorizzata una domenica su due per i rami in cui formazioni di base godono dell'esenzione del DFE conformemente all'articolo 14 lett. a.

⁴ Il lavoro domenicale regolare o periodico è soggetto all'autorizzazione della SECO, il lavoro domenicale temporaneo fino a 6 settimane per anno civile, a quella dell'autorità cantonale.

Art. 14 Esenzione dall'obbligo di autorizzazione per il lavoro notturno o domenicale nell'ambito della formazione professionale di base

(Art. 31 cpv. 4 LL)

Il DFE stabilisce in base alle condizioni previste dagli articoli 12 capoverso 1 e 13 capoverso 1, dopo aver consultato le parti sociali:

- a. per quali formazioni professionali di base non è necessario richiedere un'autorizzazione per il lavoro notturno e domenicale conformemente agli articoli 12 capoverso 1 e 13 capoverso 1;
- b. l'entità del lavoro notturno e domenicale.

Art. 15 Deroga al divieto del lavoro serale e domenicale

(Art. 30 cpv. 2 lett b e 31 cpv. 4 LL)

¹ È lecito impiegare eccezionalmente i giovani fino alle ore 23.00 e la domenica in caso di eventi culturali, artistici o sportivi che si tengono solo di sera o la domenica.

² Le aziende situate in una zona turistica, secondo la definizione dell'articolo 25 dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro⁵, possono impiegare giovani al di fuori dell'ambito della formazione professionale durante 26 domeniche per anno civile. È ammessa una ripartizione irregolare di dette domeniche.

Art. 16 Riposo giornaliero (Art. 31 cpv. 2 LL)

¹ I giovani devono disporre di un periodo di riposo giornaliero di almeno 12 ore consecutive.

² È possibile impiegarli unicamente fino alle ore 20.00 della vigilia dei corsi della scuola professionale o dei corsi interaziendali.

Art. 17 Lavoro straordinario

(Art. 31 cpv. 3 LL)

¹ I giovani dai 16 anni in poi possono effettuare un lavoro straordinario unicamente nei giorni feriali nell'intervallo del lavoro diurno e del lavoro serale fino alle ore 22.00.

² Non è lecito impiegare i giovani per effettuare un lavoro straordinario durante la formazione professionale di base, fatta eccezione dei casi in cui la loro collaborazione è necessaria per rimediare a disguidi della gestione causati da forza maggiore.

Sezione 5: Certificato medico

(art. 29 cpv. 4 LL)

Art. 18

¹ Dopo aver sentito il parere della Commissione federale del lavoro il DFE può indicare le attività per le quali è necessario un certificato medico prima di assegnarla a un giovane. Tale certificato deve attestare che l'interessato è, con o senza riserve, idoneo all'esercizio della data attività.

² Sono fatte salve le prescrizioni cantonali più rigorose riguardanti i certificati e gli esami medici.

⁵ RS 822.112

Sezione 6: Obbligo del datore di lavoro di informare e istruire i giovani lavoratori

(Art. 29 cpv. 2 LL)

Art. 19

¹ Il datore di lavoro deve provvedere affinché tutti i giovani occupati nella sua azienda siano sufficientemente e adeguatamente informati e istruiti da una persona adulta qualificata, in particolare in merito alla sicurezza e alla protezione della salute sul lavoro. Dal momento che entrano nell'azienda deve consegnare e spiegare loro le relative prescrizioni e raccomandazioni.

² Egli informa i genitori o le persone a chi è affidata l'educazione del giovane sulle condizioni di lavoro, sui possibili pericoli e sulle misure adottate per proteggere la sicurezza e la salute dell'interessato.

Sezione 7: Compiti e organizzazione delle autorità

Art. 20 Commissione federale del lavoro

(Art. 29 cpv. 3 e 43 cpv. 2 LL)

La Commissione federale del lavoro riesamina ogni 5 anni l'ordinanza del Dipartimento di cui all'articolo 4 capoverso 3 della presente ordinanza ed esprime raccomandazioni in proposito.

Art. 21 Collaborazione tra la SECO, l'UFFT e la SUVA

¹ La SECO, l'UFFT e la SUVA collaborano per tutte le questioni relative alla protezione della salute e della sicurezza dei giovani in formazione.

² L'UFFT consulta la SECO per l'elaborazione di ordinanze sulla formazione e di piani di formazione.

³ La SECO consulta l'UFFT per l'elaborazione delle ordinanze di cui agli articoli 4 capoverso 3 e 14.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 22 Abrogazione del diritto vigente

L'ordinanza 1 del 10 maggio 2000⁶ concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

Art. 3 e 6 cpv. 2

Abrogato

Capitolo 4 (art. 47–59)

Abrogato

Art. 23 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

⁶ RS 822.111